



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



Liceo Scientifico e delle Scienze Umane "SALVATORE CANTONE"

Via Savona - 80038 Pomigliano d'Arco (NA)

E-mail: naps99000t@istruzione.it *Pec:* naps99000t@pec.istruzione.it

Tel: (+39) 081 8030377 *Fax:* (+39) 081 8038512 *Web:* <https://www.cantone.edu.it>

Cod.Fisc. 93071840636 *cod.mecc.* NAPS99000T

LICEO SCIENTIFICO E SCI. UMANE
"S. CANTONE"
POMIGLIANO D'ARCO (NA)
Prot. 0000274 del 28/01/2021
07 (Uscita)

- A tutta la comunità educante
 - Al DSGA
 - Sito Web
- All'Albo on line

OGGETTO: Regolamento di Videosorveglianza

Si allega il **Regolamento di Videosorveglianza** per come deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 27.01.2021.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. GIOVANNI RUSSO**



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



Liceo Scientifico e delle Scienze Umane "SALVATORE CANTONE"

Via Savona - 80038 Pomigliano d'Arco (NA)

E-mail: naps99000t@istruzione.it *Pec:* naps99000t@pec.istruzione.it

Tel: (+39) 081 8030377 *Fax:* (+39) 081 8038512 *Web:* <https://www.cantone.edu.it>

Cod.Fisc. 93071840636 *cod.mecc.* NAPS99000T

Regolamento di Videosorveglianza

(Delibera n. 96 del Consiglio d'Istituto del 27.01.2021)

Premessa

Gli impianti di videosorveglianza installati in una scuola rispondono alle disposizioni del Provvedimento generale del Garante Privacy in materia di videosorveglianza dell' 8 aprile 2010. Il Garante ha precisato che l'eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire "il diritto dello studente alla riservatezza" (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione. In tale quadro, può risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, **circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti. E' vietato attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.**

Il Garante ha, altresì, precisato che laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio. In tal senso si ricorda che il Garante, nella Relazione sull'Anno 2015, ha ricordato la vigenza del Provvedimento sopra richiamato (cfr. anche note 15 gennaio e 3 dicembre 2015). Nella Relazione si legge "Anche nel 2015, il trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza in ambito pubblico è stato oggetto di grande interesse. In particolare, in relazione al settore scolastico, l'Ufficio ha avuto occasione di ricordare ad un istituto professionale a seguito di un'istanza di un educatore nonché ad un istituto magistrale, che nel provvedimento generale dell'8 aprile 2010 è stata ribadita la necessità di garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo della personalità dei minori in relazione alla loro vita ed al loro diritto all'educazione.

È stato, altresì, evidenziato che può risultare ammissibile l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate, attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti e vietando la messa in funzione delle telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola (punto 4.3, provv. 8 aprile 2010, doc. web n. 1712680). " È stato inoltre chiarito che, laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio, evidenziando espressamente che il mancato rispetto di quanto prescritto al riguardo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dal Codice Privacy (note Garante 15 gennaio e 3 dicembre 2015). Il



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



Liceo Scientifico e delle Scienze Umane "SALVATORE CANTONE"

Via Savona - 80038 Pomigliano d'Arco (NA)

E-mail: naps99000t@istruzione.it **Pec:** naps99000t@pec.istruzione.it

Tel: (+39) 081 8030377 **Fax:** (+39) 081 8038512 **Web:** <https://www.cantone.edu.it>

Cod.Fisc. 93071840636 **cod.mecc.** NAPS99000T

Garante, nella Relazione sull'anno 2017, ha ribadito che può risultare ammissibile l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza soltanto in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.

Da ultimo si rileva che in data 12 dicembre 2019 il Garante Privacy ha pubblicato alcune FAQ di chiarimento sugli aspetti più rilevanti della privacy a scuola. Alla domanda "Si possono installare telecamere all'interno degli istituti scolastici?" il Garante, pur evidenziando che progetti di revisione della disciplina sull'utilizzo degli strumenti di videosorveglianza negli istituti scolastici sono attualmente all'attenzione del Parlamento, ha così risposto: "Sì, ma l'eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso le scuole deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza

Può risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio e i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate. È inoltre necessario segnalare la presenza degli impianti con cartelli. **Le telecamere che inquadrano l'interno degli istituti possono essere attivate solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche.** Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato".

Una attivazione durante lo svolgimento delle attività potrebbe essere effettuata solo ed esclusivamente in accordo con l'Autorità di Pubblica Sicurezza in presenza di determinate situazioni che richiedessero l'ausilio di un sistema di videosorveglianza

Art. 1 Individuazione degli impianti

Il perimetro esterno e le aree comuni interne dei plessi scolastici che compongono il Liceo sono oggetto di videosorveglianza.

Art. 2 Finalità

Tale sistema è ispirato a evidenti principi di sicurezza, alla rilevazione di eventuali intrusioni illecite, alla tutela degli edifici e dei beni scolastici, nonché, in generale, alla garanzia del benessere comunitario.

Art. 3 Limiti di utilizzo

La videosorveglianza è rigidamente sottoposta agli obblighi di legge discendenti dalla normativa italiana (D. Lgs. 196/2003, D. Lgs. 249/98) ed europea (GDPR UE 679/2016) in tema di protezione dei dati personali e di riservatezza.

L'utilizzo delle immagini registrate è previsto esclusivamente nei casi di stretta indispensabilità che rientrino nell'art. 2.

In ossequio a quanto enucleato dal Garante della privacy (La scuola a prova di privacy, 2016), le



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



Liceo Scientifico e delle Scienze Umane "SALVATORE CANTONE"

Via Savona - 80038 Pomigliano d'Arco (NA)

E-mail: naps99000t@istruzione.it **Pec:** naps99000t@pec.istruzione.it

Tel: (+39) 081 8030377 **Fax:** (+39) 081 8038512 **Web:** <https://www.cantone.edu.it>

Cod.Fisc. 93071840636 **cod.mecc.** NAPS99000T

telecamere che inquadrano le aree perimetrali esterne sono attive per 24 h, ma si limitano a registrare in orari non coincidenti con il tempo scuola.

Le telecamere che inquadrano l'interno degli istituti possono essere attivate solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche.

L'angolo visuale è delimitato in modo da non inquadrare luoghi non strettamente pertinenti l'edificio e la presenza dei dispositivi è adeguatamente segnalata dalla presenza di appositi cartelli.

I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

Art. 4 Durata della conservazione delle immagini

Le immagini registrate saranno cancellate dopo 72 ore.

Art. 5 Pubblicità

La consultazione delle immagini è di esclusiva competenza del Dirigente scolastico, in quanto titolare del trattamento dei dati personali. Il capo d'Istituto, ai sensi della normativa vigente, individuerà con nomina formale responsabili e incaricati al trattamento dei suddetti dati nel rispetto dei principi di legittimità, necessità, proporzionalità.

In caso di eventi criminosi sarà consentito l'accesso alle sole Forze dell'Ordine e all'Autorità giudiziaria per l'espletamento delle loro funzioni istituzionali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. GIOVANNI RUSSO

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.g.s. 82/2005 e s.m.i.,
il quale sostituisce quello cartaceo e la firma autografa*